

Circolare del 23/02/2006 n. 8 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Disposizioni agevolative per le imprese della grande distribuzione - articolo 1, commi da 429 a 431 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e articolo 1, comma 130 della legge 23 dicembre 2005, n. 266

Sintesi: La circolare fornisce chiarimenti sulle novità recate dall'articolo 1, commi da 429 a 431, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e dall'articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), destinate alle imprese della grande distribuzione. In particolare, le disposizioni oggetto di approfondimento introducono per le imprese della grande distribuzione - purché dotate di più punti vendita di adeguate dimensioni - la possibilità di sostituire l'obbligo di documentazione dei corrispettivi relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi, con la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dell'ammontare complessivo dei medesimi corrispettivi, distinti per ciascun giorno e per ciascun punto vendita, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Le disposizioni agevolative in commento non si applicano alle imprese che operano con un unico punto vendita, anche se avente le dimensioni richieste dalla norma. Inoltre, l'agevolazione opera esclusivamente per i punti vendita aventi le dimensioni di cui al comma 430 della legge n. 311 del 2004, mentre per i locali di vendita di dimensioni inferiori permane l'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale. A tal riguardo, sono illustrati: -i soggetti destinatari dell'agevolazione; -gli effetti dell'agevolazione sugli obblighi di certificazione e sugli altri adempimenti contabili; -le modalità, i tempi e le procedure per la trasmissione telematica dei dati; -la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle norme.

Testo:

INDICE

1. PREMESSA
2. LA TRASMISSIONE dei corrispettivi
 - 2.1. Soggetti destinatari dell'agevolazione
 - 2.2. Effetti dell'agevolazione
 - 2.2.1 Esonero dall'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale
 - 2.2.2. Obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente
 - 2.3. Effetti sugli altri adempimenti contabili e fiscali
3. LA TRASMISSIONE DEI DATI
 - 3.1. Modalità di trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle entrate
 - 3.2. Esercizio dell'opzione ed invio periodico
 - 3.3. Contenuto dell'invio
 - 3.4 Momento della trasmissione
4. Disciplina sanzionatoria

1. PREMESSA

L'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ha introdotto, per le imprese che operano del settore della grande distribuzione, la possibilità di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri - distinti per ciascun punto vendita - delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 431 della finanziaria 2005, la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituisce l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

La procedura in argomento costituisce un'ulteriore semplificazione degli adempimenti contabili per i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate in locali aperti al pubblico - con particolare riguardo per il settore della grande distribuzione -, già esonerati dall'obbligo di emissione della fattura se non richiesta dal cliente (articolo 22 del DPR n. 633 del 1972) e tenuti alla certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (di seguito, provvedimento) dell'8 luglio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2005, n. 171), emanato ai sensi del predetto comma 431, sono state definite le modalità e i termini per la trasmissione telematica dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri.

L'articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha, infine, inserito nell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 il comma 430-bis, che così dispone: "La disposizione di

cui al comma 429 si applica, con le modalita' di cui al comma 431, anche alle imprese individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma 430 ed assoggettate agli oneri di collegamento telematico ivi indicati."

2. La TRASMISSIONE dei corrispettivi

2.1. Soggetti destinatari dell'agevolazione

La facolta' di trasmettere, in via telematica, distintamente e per ciascun punto di vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle eventuali prestazioni di servizi, e' destinata alle imprese della grande distribuzione commerciale, come definite dal comma 430 della legge n. 311 del 2004.

Trattasi di aziende distributive operanti con medie e grandi strutture di vendita, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (concernente la riforma della disciplina relativa al settore del commercio), che definisce:

- . "medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie (di vendita) superiore ai limiti di cui al punto d) (150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti" (lettera e) dell'articolo 4);
- . "grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e)" (lettera f) dell'articolo 4).

Per "superficie di vendita" si intende "l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili", e non "quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi" (cfr. articolo 4, comma 1, lettera c) del dlgs n. 114 del 1998).

Lo stesso comma 430 della legge n. 311 del 2004 stabilisce, peraltro, che le disposizioni in commento si applicano alle aziende distributive con strutture di vendita aventi una superficie:

- a) superiore a 150 metri quadri, nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- b) superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Per effetto dell'articolo 1, comma 130, della legge n. 266 del 2005, l'agevolazione in commento puo' essere estesa anche ad altre imprese, da individuarsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, in possesso dei requisiti dimensionali sopra elencati ed obbligate al collegamento telematico, quali, ad esempio, le grandi imprese che svolgono prestazioni di servizi o attivita' di somministrazione di alimenti e bevande.

Dal dettato letterale della norma e del provvedimento si evince che le disposizioni agevolative sono riferite ad imprese della grande distribuzione che operano con "piu' punti vendita" ubicati nel territorio dello Stato e che, pertanto, un'impresa con un unico punto vendita, ancorche' avente le dimensioni richieste dalla norma, non puo' avvalersi della procedura in commento. Detto limite si desume, d'altronde, dal concetto stesso di "grande distribuzione", che presuppone un'attivita' destinata ad una ampia platea di clienti, svolta in piu' punti vendita di grande dimensione dislocati sul territorio.

Va rilevato, infine, che l'agevolazione opera esclusivamente per i punti vendita aventi le dimensioni di cui al comma 430, fermo restando l'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale per i restanti punti vendita con dimensioni inferiori (cfr. punto 1.1 del provvedimento). In tale evenienza, peraltro, il provvedimento dispone l'obbligo di comunicazione dell'ammontare complessivo dei corrispettivi di tutti i punti vendita, ossia anche di quelli che continuano ad emettere scontrino o ricevuta fiscale (cfr. punto 3.2).

2.2. Effetti dell'agevolazione

2.2.1 Esonero dall'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale

I soggetti che decidono di applicare le disposizioni in argomento sono esonerati dall'obbligo di certificare i corrispettivi "... mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della L. 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla L. 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni." (Cfr. articolo 12 della legge n. 413 del 1991).

L'esonero dall'obbligo strumentale della certificazione dei corrispettivi rende superflui gli altri adempimenti ad esso connessi.

In particolare, le imprese che intendono trasmettere per via telematica l'ammontare giornaliero dei corrispettivi non hanno l'obbligo di installazione ed utilizzo presso l'esercizio commerciale degli apparecchi misuratori fiscali - la cui disciplina e regolamentazione e' contenuta nella legge 26 gennaio 1983, n. 18 e nel decreto ministeriale 23 marzo 1983 (modificato con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo 2002 e del 28 luglio 2003) -, ne' devono adempiere ai diversi obblighi

ad essi collegati, quali, ad esempio, l'installazione e messa in uso da parte di un tecnico autorizzato, la conservazione del libretto di dotazione fiscale, la verifica periodica dell'apparecchio, la stampa e conservazione dello scontrino di chiusura giornaliera, la tenuta del registro dei corrispettivi da utilizzarsi in caso di mancato funzionamento dell'apparecchio.

Inoltre, coloro che intendono avvalersi della procedura in commento, possono chiedere la "defiscalizzazione" del misuratore fiscale già in uso. A tale riguardo, si è dell'avviso che l'impresa possa continuare ad utilizzare il misuratore di cassa fino ad esaurimento della memoria fiscale, per emettere scontrini fiscalmente non rilevanti, avendo cura di comunicare al cliente la natura non fiscale dello titolo. Si potrà, ad esempio, indicare sullo scontrino la dicitura "scontrino non fiscale ai sensi dell'articolo 1, comma 429, della legge n. 311 del 2004". In tale circostanza le imprese - fermo restando l'obbligo di mantenere inalterato il sigillo fiscale e la memoria fiscale degli apparecchi, anche a garanzia della verificabilità di tutte le operazioni effettuate prima dell'adozione delle procedure in commento - sono, comunque, esonerate dagli adempimenti periodici di manutenzione e verifica dell'apparecchio, atte a salvaguardare la "funzione fiscale" del misuratore di cassa.

Ovviamente, anche dopo la "defiscalizzazione" del misuratore fiscale, l'impresa può continuare a rilasciare titoli senza rilevanza fiscale - specificandolo sugli stessi -, per documentare gli acquisti effettuati dalla propria clientela e per quantificare l'ammontare periodico dei corrispettivi da comunicare periodicamente all'Amministrazione finanziaria.

2.2.2. Obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente

Il beneficio della sostituzione dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi incontra, comunque, un limite nella facoltà del cliente di richiedere il rilascio della fattura. L'ultimo periodo del comma 431 della legge n. 311 del 2004, infatti, dispone espressamente che è fatto salvo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente "non oltre il momento di effettuazione dell'operazione" (cfr. articolo 22 del DPR n. 633 del 1972). Il cliente, infatti, può avere interesse a richiedere un titolo che documenti l'acquisto per dedurre o detrarre fiscalmente la spesa. A tal fine, se l'azienda continua ad utilizzare un misuratore di cassa (v. precedente punto 2.2.1) per emettere scontrini senza rilevanza fiscale, la stessa deve informare preventivamente il cliente della natura non fiscale del titolo, per consentirgli di avvalersi della facoltà di richiedere la fattura.

2.3. Effetti sugli altri adempimenti contabili e fiscali

La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi sostituisce l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, mentre non ha effetti sui restanti adempimenti di cui al titolo II del DPR n. 633 del 1972. Restano, quindi, inalterati gli obblighi di registrazione, liquidazione e versamento periodico ed annuale dell'imposta, nonché di tenuta e conservazione delle scritture contabili di cui all'articolo 39 del medesimo DPR n. 633 del 1972.

Parimenti, continuano ad applicarsi le semplificazioni contabili connesse all'emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali.

Così, ad esempio, coloro che si avvalgono delle disposizioni in commento, qualora tengano il registro dei corrispettivi in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita, restano esonerati dalla tenuta, nel luogo in cui è svolta l'attività, del registro di prima nota di cui al quarto comma dell'articolo 24 del DPR n. 633 del 1972 (cfr. articolo 6, comma 3 del "regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695). Infatti, sebbene l'esonero dalla tenuta del registro di prima nota sia previsto solo se "per le operazioni effettuate nel luogo in cui è esercitata l'attività di vendita, e rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale" (cfr. circolari n. 45/E del 19 febbraio 1997 e n. 5/E del 4 febbraio 2004, punto 4.4), va considerato che quest'ultimo obbligo è "sostituito" - per effetto dei disposti normativi in esame - dalla trasmissione telematica dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri, distinto per ciascun punto vendita.

Le medesime considerazioni valgono con riguardo alla semplificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del DPR n. 695 del 1996, che consente di annotare l'ammontare dei corrispettivi del mese documentati con scontrino o ricevuta fiscale "anche con unica registrazione, nel registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo". Si ritiene, quindi, che anche le imprese che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi, pur essendo esonerate dall'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, non hanno l'obbligo di annotare i corrispettivi giornalieri, nell'apposito registro, "con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo" (cfr. articolo 24, primo comma, del DPR n. 633 del 1972).

Parimenti, si applica l'articolo 1 del decreto ministeriale 11 agosto 1975, che prevede che le registrazioni IVA, "qualora il contribuente utilizzi direttamente macchine elettrocontabili ovvero si avvalga, per l'elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro sessanta giorni dalla data di effettuazione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di tener conto, nelle dichiarazioni previste dagli articoli 27 e seguenti..., di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni si riferiscono".

Le imprese che si avvalgono della procedura in commento non possono invece ricorrere alla c.d. "fatturazione differita" di cui all'articolo 21, comma 4, del DPR n. 633 del 1972, nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, ossia quando e' "emesso all'atto della consegna o, se anteriore, del pagamento del corrispettivo" uno scontrino o ricevuta fiscale integrato con l'indicazione del codice fiscale dell'acquirente o committente o dei dati identificativi del cliente. In tal caso, infatti, l'emissione della fattura "entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione del bene" e' consentita solo quando la "consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione e avente le caratteristiche determinate con dPR 14 agosto 1996, n. 472", ovvero da scontrino o ricevuta fiscale integrata.

Cio' significa, in altre parole, che, su richiesta del cliente, le imprese possono emettere solo fattura immediata e non differita.

3. LA TRASMISSIONE DEI DATI

3.1. Modalita' di trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle entrate

Il provvedimento, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, comma 431 della legge n. 311 del 2004, specifica le modalita' tecniche ed i termini per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Le imprese che intendono avvalersi della trasmissione telematica dei corrispettivi devono inviare i dati richiesti secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento, utilizzando il servizio telematico Entratel o Internet, previa verifica della congruita' dei dati stessi da eseguirsi mediante i prodotti software di controllo forniti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.

Al riguardo si evidenzia che la scelta del servizio telematico dipende dai requisiti posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. In sintesi, deve essere utilizzato:

- il servizio telematico Entratel: se si ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario) in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti. In tal caso l'abilitazione e' ottenuta presentando domanda ad un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate della regione nel cui territorio e' stabilito il proprio domicilio fiscale;
- il servizio telematico Internet: se si ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, o, in generale, quando si ha l'obbligo di trasmettere per via telematica altre dichiarazioni. In tal caso va richiesto il codice PIN (Personal Identification Number) attraverso la funzione sul sito Internet <https://fisconline.Agenziaentrate.it>

Per coloro che utilizzano il servizio telematico Internet e' previsto che i file contenenti i dati da trasmettere non abbiano dimensioni superiori a 3 megabyte.

Resta ferma, comunque, la possibilita' di avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 2, commi 2-bis e 3 del dPR n. 322 del 1998.

3.2. Esercizio dell'opzione ed invio periodico

L'impresa che opta per la trasmissione telematica dei corrispettivi deve, preliminarmente, comunicare la propria scelta compilando i campi riservati ad accogliere i dati identificativi del contribuente e quelli necessari per l'"adesione" alla procedura.

Una volta effettuata l'opzione, l'impresa e' tenuta a trasmettere con cadenza settimanale i dati relativi a ciascun periodo di riferimento (fissato dal lunedì alla domenica).

In particolare, entro il quinto giorno lavorativo successivo al periodo di riferimento, deve essere compilato un record di testa ed un record di coda, dove segnalare gli estremi della fornitura ed i dati relativi al soggetto obbligato alla comunicazione, nonché un apposito record di dettaglio per ciascun punto vendita, per comunicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi, distinto per ciascuna giornata, compresi i giorni in cui non vi sono stati corrispettivi per mancanza di incassi o per chiusura del punto vendita (valore zero). Il record di dettaglio va compilato anche per quei punti vendita che non hanno le dimensioni previste

dalla norma e che, pertanto, continuano ad avere l'obbligo di certificare i corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Unica eccezione alla periodicità settimanale (lunedì-domenica) dei dati trasmessi e' stabilita per i corrispettivi incassati nel periodo infrasettimanale al termine di ciascun anno solare, che devono essere trasmessi separatamente. E così ad esempio:

- . i corrispettivi di lunedì 31 dicembre 2007 vanno comunicati entro lunedì 7 gennaio 2008;
- . i corrispettivi da martedì 1 gennaio a domenica 6 gennaio 2008 vanno comunicati entro venerdì 11 gennaio 2008.

La scelta vincola l'impresa per un intero periodo d'imposta e, se non revocata all'inizio del nuovo anno solare, si intende tacitamente rinnovata per il periodo successivo. Ciò si evince, peraltro, dal fatto che, se l'impresa vuole interrompere la trasmissione deve comunicare la propria scelta compilando i campi riservati ad accogliere i propri dati identificativi e quelli destinati alla "revoca" della procedura.

Se, infine, l'opzione di avvalersi della nuova procedura e' effettuata nel corso dell'anno solare, l'impresa, entro il termine stabilito per la prima trasmissione, deve comunicare anche i dati relativi al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data in cui e' operata la scelta.

3.3. Contenuto dell'invio

All'atto della trasmissione l'impresa deve comunicare

- 1) i dati identificativi del soggetto obbligato:
 - . partita IVA;
 - . denominazione;
 - . comune, provincia ed indirizzo della sede legale;
 - . dati anagrafici, se persona fisica;
- 2) gli estremi della fornitura:
 - . anno di riferimento;
 - . tipo di invio: (ordinario (0), adesione (1), revoca (2), sostituzione file (3));
 - . periodo di riferimento;
 - . ventilazione dei corrispettivi: 0 = no, 1 = si (cfr. decreto ministeriale 24 febbraio 1973);
 - . numero dei punti vendita (con e senza requisiti dimensionali);
- 3) i dati identificativi di ciascun punto vendita:
 - . numero di repertorio Economico Amministrativo attribuito dalla Camera di Commercio;
 - . numero d'ordine attribuito alla sede dalla Camera di Commercio, nell'ambito del repertorio Economico Amministrativo;
 - . comune, provincia e indirizzo del punto vendita;
 - . possesso o meno dei requisiti dimensionali richiesti dalla norma;
- 4) i dati relativi ai corrispettivi di ciascun punto vendita, distinti per ogni giorno del periodo di riferimento, anche per quelli in cui non ci sono incassi:
 - . importo complessivo dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nella giornata - compresi quelli documentati con fattura - al lordo dell'imposta;
 - . importo complessivo dei soli corrispettivi documentati con fattura.

Come già chiarito in precedenza (punto 2.2.1), l'impresa ha, comunque, facoltà di rilasciare ai propri clienti titoli non fiscali emessi da misuratori di cassa. In tale evenienza, nel primo campo deve essere indicata la sommatoria dei corrispettivi documentati con titoli non fiscali e di quelli documentati con fattura, mentre nel secondo campo vanno esposti i soli corrispettivi documentati con fattura.

Si evidenzia, infine, che, per esigenze di completezza della comunicazione, deve essere trasmesso l'ammontare complessivo dei corrispettivi relativo alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi, imponibili, non imponibili ed esenti, "comprese quelle relative agli immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17" documentate con fattura (cfr. articolo 24, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972).

3.4 Momento della trasmissione

La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui l'Agenzia delle entrate completa la procedura di ricezione del file con i dati stessi, ed e' attestata con un'apposita ricevuta - contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet - che l'Agenzia delle entrate rende disponibile, per via telematica, entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello di invio, salvo cause di forza maggiore (cfr. punto 3 del

provvedimento).

Il file con i dati puo' essere scartato e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi, se si verifica una delle seguenti ipotesi:

- . mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro (cfr. allegati tecnici al decreto 31 luglio 1998);
- . codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
- . file non elaborabile, in quanto non verificato con il software di controllo fornito dall'Agenzia delle entrate;
- . mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario.

Al verificarsi di una delle ipotesi sopra elencate, l'Agenzia invia telematicamente la comunicazione di scarto, per permettere al soggetto che ha inoltrato il file di ritrasmetterlo correttamente entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione stessa.

Le istruzioni alla trasmissione prevedono, infine, la possibilita' di effettuare la sostituzione di un file in precedenza inviato, previo annullamento dello stesso, entro un mese dal termine di trasmissione dei dati da sostituire e purché il file si riferisca al medesimo periodo di riferimento.

4. Disciplina sanzionatoria

Il comma 432 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 individua le sanzioni applicabili nell'ipotesi di violazione delle disposizioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese della grande distribuzione. In particolare, l'omessa o inesatta comunicazione dell'ammontare dei corrispettivi, entro i termini stabiliti dal provvedimento, e' soggetta alle sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, 11, comma 5 e 12, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Le violazioni sono pertanto punite con:

- . la sanzione amministrativa prevista nell'ipotesi di mancata emissione, od emissione con importi inferiori, di ricevute e scontrini fiscali, pari al 100 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato (articolo 6, comma 3);
- . la sanzione amministrativa prevista per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori, da 1.032 euro a 4.131 euro (articolo 11, comma 5);
- . la sanzione accessoria disposta per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori, costituita dalla sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi (articolo 12, comma 3).

Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

CIRCOLARE N. 8/E



Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Roma, 23 febbraio 2006

***OGGETTO: Disposizioni agevolative per le imprese della grande distribuzione
– articolo 1, commi da 429 a 431 della legge 30 dicembre 2004, n.
311 e articolo 1, comma 130 della legge 23 dicembre 2005, n. 266***

INDICE

1. PREMESSA	3
2. LA TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI.....	4
2.1. <i>Soggetti destinatari dell'agevolazione.....</i>	<i>4</i>
2.2. <i>Effetti dell'agevolazione</i>	<i>6</i>
2.2.1 <i>Esonero dall'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.....</i>	<i>6</i>
2.2.2. <i>Obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente</i>	<i>7</i>
2.3. <i>Effetti sugli altri adempimenti contabili e fiscali.....</i>	<i>8</i>
3. LA TRASMISSIONE DEI DATI.....	10
3.1. <i>Modalità di trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle entrate</i>	<i>10</i>
3.2. <i>Esercizio dell'opzione ed invio periodico</i>	<i>11</i>
3.3. <i>Contenuto dell'invio.....</i>	<i>12</i>
3.4 <i>Momento della trasmissione</i>	<i>14</i>
4. DISCIPLINA SANZIONATORIA	15

1. PREMESSA

L'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ha introdotto, per le imprese che operano del settore della grande distribuzione, la possibilità di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri - distinti per ciascun punto vendita - delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 431 della finanziaria 2005, la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituisce l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

La procedura in argomento costituisce un'ulteriore semplificazione degli adempimenti contabili per i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate in locali aperti al pubblico – con particolare riguardo per il settore della grande distribuzione -, già esonerati dall'obbligo di emissione della fattura se non richiesta dal cliente (articolo 22 del DPR n. 633 del 1972) e tenuti alla certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (di seguito, *provvedimento*) dell'8 luglio 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 2005, n. 171), emanato ai sensi del predetto comma 431, sono state definite le modalità e i termini per la trasmissione telematica dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri.

L'articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha, infine, inserito nell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 il comma 430-bis, che così dispone: *“La disposizione di cui al comma 429 si*

applica, con le modalità di cui al comma 431, anche alle imprese individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma 430 ed assoggettate agli oneri di collegamento telematico ivi indicati.”

2. LA TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI

2.1. Soggetti destinatari dell'agevolazione

La facoltà di trasmettere, in via telematica, distintamente e per ciascun punto di vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle eventuali prestazioni di servizi, è destinata alle imprese della grande distribuzione commerciale, come definite dal comma 430 della legge n. 311 del 2004.

Trattasi di aziende distributive operanti con medie e grandi strutture di vendita, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere *e)* ed *f)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (concernente la riforma della disciplina relativa al settore del commercio), che definisce:

- *“medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie (di vendita) superiore ai limiti di cui al punto d) (150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti”* [lettera *e)* dell'articolo 4];
- *“grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e)”* [lettera *f)* dell'articolo 4].

Per *“superficie di vendita”* si intende *“l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili”*, e non *“quella*

destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi” [cfr. articolo 4, comma 1, lettera c) del dlgs n. 114 del 1998].

Lo stesso comma 430 della legge n. 311 del 2004 stabilisce, peraltro, che le disposizioni in commento si applicano alle aziende distributive con strutture di vendita aventi una superficie:

- a) superiore a 150 metri quadri, nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- b) superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Per effetto dell'articolo 1, comma 130, della legge n. 266 del 2005, l'agevolazione in commento può essere estesa anche ad altre imprese, da individuarsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, in possesso dei requisiti dimensionali sopra elencati ed obbligate al collegamento telematico, quali, ad esempio, le grandi imprese che svolgono prestazioni di servizi o attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Dal dettato letterale della norma e del *provvedimento* si evince che le disposizioni agevolative sono riferite ad imprese della grande distribuzione che operano con “più punti vendita” ubicati nel territorio dello Stato e che, pertanto, un'impresa con un unico punto vendita, ancorché avente le dimensioni richieste dalla norma, non può avvalersi della procedura in commento. Detto limite si desume, d'altronde, dal concetto stesso di “*grande distribuzione*”, che presuppone un'attività destinata ad una ampia platea di clienti, svolta in più punti vendita di grande dimensione dislocati sul territorio.

Va rilevato, infine, che l'agevolazione opera esclusivamente per i punti vendita aventi le dimensioni di cui al comma 430, fermo restando l'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale per i restanti punti vendita con dimensioni inferiori (cfr. punto 1.1 del *provvedimento*). In tale evenienza, peraltro, il *provvedimento* dispone l'obbligo di comunicazione dell'ammontare

complessivo dei corrispettivi di tutti i punti vendita, ossia anche di quelli che continuano ad emettere scontrino o ricevuta fiscale (cfr. punto 3.2).

2.2. Effetti dell'agevolazione

2.2.1 Esonero dall'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale

I soggetti che decidono di applicare le disposizioni in argomento sono esonerati dall'obbligo di certificare i corrispettivi “... *mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della L. 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla L. 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni.*” (Cfr. articolo 12 della legge n. 413 del 1991).

L'esonero dall'obbligo strumentale della certificazione dei corrispettivi rende superflui gli altri adempimenti ad esso connessi.

In particolare, le imprese che intendono trasmettere per via telematica l'ammontare giornaliero dei corrispettivi non hanno l'obbligo di installazione ed utilizzo presso l'esercizio commerciale degli apparecchi misuratori fiscali – la cui disciplina e regolamentazione è contenuta nella legge 26 gennaio 1983, n. 18 e nel decreto ministeriale 23 marzo 1983 (modificato con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo 2002 e del 28 luglio 2003) -, né devono adempiere ai diversi obblighi ad essi collegati, quali, ad esempio, l'installazione e messa in uso da parte di un tecnico autorizzato, la conservazione del libretto di dotazione fiscale, la verifica periodica dell'apparecchio, la stampa e conservazione dello scontrino di chiusura giornaliera, la tenuta del registro dei corrispettivi da utilizzarsi in caso di mancato funzionamento dell'apparecchio.

Inoltre, coloro che intendono avvalersi della procedura in commento, possono chiedere la “defiscalizzazione” del misuratore fiscale già in uso. A tale riguardo, si è dell'avviso che l'impresa possa continuare ad utilizzare il misuratore di cassa fino ad esaurimento della memoria fiscale, per emettere

scontrini fiscalmente non rilevanti, avendo cura di comunicare al cliente la natura non fiscale dello titolo. Si potrà, ad esempio, indicare sullo scontrino la dicitura “scontrino non fiscale ai sensi dell’articolo 1, comma 429, della legge n. 311 del 2004”. In tale circostanza le imprese - fermo restando l’obbligo di mantenere inalterato il sigillo fiscale e la memoria fiscale degli apparecchi, anche a garanzia della verificabilità di tutte le operazioni effettuate prima dell’adozione delle procedure in commento - sono, comunque, esonerate dagli adempimenti periodici di manutenzione e verifica dell’apparecchio, atte a salvaguardare la “funzione fiscale” del misuratore di cassa.

Ovviamente, anche dopo la “defiscalizzazione” del misuratore fiscale, l’impresa può continuare a rilasciare titoli senza rilevanza fiscale – specificandolo sugli stessi -, per documentare gli acquisti effettuati dalla propria clientela e per quantificare l’ammontare periodico dei corrispettivi da comunicare periodicamente all’Amministrazione finanziaria.

2.2.2. Obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente

Il beneficio della sostituzione dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi incontra, comunque, un limite nella facoltà del cliente di richiedere il rilascio della fattura. L’ultimo periodo del comma 431 della legge n. 311 del 2004, infatti, dispone espressamente che è fatto salvo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente “*non oltre il momento di effettuazione dell’operazione*” (cfr. articolo 22 del DPR n. 633 del 1972). Il cliente, infatti, può avere interesse a richiedere un titolo che documenti l’acquisto per dedurre o detrarre fiscalmente la spesa. A tal fine, se l’azienda continua ad utilizzare un misuratore di cassa (v. precedente punto 2.2.1) per emettere scontrini senza rilevanza fiscale, la stessa deve informare preventivamente il cliente della natura non fiscale del titolo, per consentirgli di avvalersi della facoltà di richiedere la fattura.

2.3. Effetti sugli altri adempimenti contabili e fiscali

La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi sostituisce l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, mentre non ha effetti sui restanti adempimenti di cui al titolo II del DPR n. 633 del 1972. Restano, quindi, inalterati gli obblighi di registrazione, liquidazione e versamento periodico ed annuale dell'imposta, nonché di tenuta e conservazione delle scritture contabili di cui all'articolo 39 del medesimo DPR n. 633 del 1972.

Parimenti, continuano ad applicarsi le semplificazioni contabili connesse all'emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali.

Così, ad esempio, coloro che si avvalgono delle disposizioni in commento, qualora tengano il registro dei corrispettivi in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita, restano esonerati dalla tenuta, nel luogo in cui è svolta l'attività, del registro di prima nota di cui al quarto comma dell'articolo 24 del DPR n. 633 del 1972 (cfr. articolo 6, comma 3 del *“regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili”*, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695). Infatti, sebbene l'esonero dalla tenuta del registro di prima nota sia previsto solo se *“per le operazioni effettuate nel luogo in cui è esercitata l'attività di vendita, è rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale”* (cfr. circolari n. 45/E del 19 febbraio 1997 e n. 5/E del 4 febbraio 2004, punto 4.4), va considerato che quest'ultimo obbligo è “sostituito” – per effetto dei disposti normativi in esame - dalla trasmissione telematica dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri, distinto per ciascun punto vendita.

Le medesime considerazioni valgono con riguardo alla semplificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del DPR n. 695 del 1996, che consente di annotare l'ammontare dei corrispettivi del mese documentati con scontrino o ricevuta fiscale *“anche con unica registrazione, nel registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno*

15 del mese successivo". Si ritiene, quindi, che anche le imprese che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi, pur essendo esonerate dall'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, non hanno l'obbligo di annotare i corrispettivi giornalieri, nell'apposito registro, *"con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo"* (cfr. articolo 24, primo comma, del DPR n. 633 del 1972).

Parimenti, si applica l'articolo 1 del decreto ministeriale 11 agosto 1975, che prevede che le registrazioni IVA, *"qualora il contribuente utilizzi direttamente macchine elettrocontabili ovvero si avvalga, per l'elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro sessanta giorni dalla data di effettuazione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di tener conto, nelle dichiarazioni previste dagli articoli 27 e seguenti..., di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni si riferiscono"*.

Le imprese che si avvalgono della procedura in commento non possono invece ricorrere alla c.d. "fatturazione differita" di cui all'articolo 21, comma 4, del DPR n. 633 del 1972, nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, ossia quando è *"emesso all'atto della consegna o, se anteriore, del pagamento del corrispettivo"* uno scontrino o ricevuta fiscale integrato con l'indicazione del codice fiscale dell'acquirente o committente o dei dati identificativi del cliente. In tal caso, infatti, l'emissione della fattura *"entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione del bene"* è consentita solo quando la *"consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione e avente le caratteristiche determinate con DPR 14 agosto 1996, n. 472"*, ovvero da scontrino o ricevuta fiscale integrata.

Ciò significa, in altre parole, che, su richiesta del cliente, le imprese possono emettere solo fattura immediata e non differita.

3. LA TRASMISSIONE DEI DATI

3.1. Modalità di trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle entrate

Il *provvedimento*, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, comma 431 della legge n. 311 del 2004, specifica le modalità tecniche ed i termini per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Le imprese che intendono avvalersi della trasmissione telematica dei corrispettivi devono inviare i dati richiesti secondo le specifiche tecniche allegate al *provvedimento*, utilizzando il servizio telematico *Entratel* o *Internet*, previa verifica della congruità dei dati stessi da eseguirsi mediante i prodotti *software* di controllo forniti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.

Al riguardo si evidenzia che la scelta del servizio telematico dipende dai requisiti posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. In sintesi, deve essere utilizzato:

- **il servizio telematico *Entratel***: se si ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario) in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti. In tal caso l'abilitazione è ottenuta presentando domanda ad un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate della regione nel cui territorio è stabilito il proprio domicilio fiscale;
- **il servizio telematico *Internet***: se si ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, o, in generale, quando si ha l'obbligo di trasmettere per via telematica altre dichiarazioni. In tal caso va richiesto il codice PIN (*Personal Identification Number*) attraverso la funzione sul sito *Internet* <https://fisconline.Agenziaentrate.it>.

Per coloro che utilizzano il servizio telematico *Internet* è previsto che i *file* contenenti i dati da trasmettere non abbiano dimensioni superiori a 3 *megabyte*.

Resta ferma, comunque, la possibilità di avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 2, commi 2-*bis* e 3 del dPR n. 322 del 1998.

3.2. Esercizio dell'opzione ed invio periodico

L'impresa che opta per la trasmissione telematica dei corrispettivi deve, preliminarmente, comunicare la propria scelta compilando i campi riservati ad accogliere i dati identificativi del contribuente e quelli necessari per l'“adesione” alla procedura.

Una volta effettuata l'opzione, l'impresa è tenuta a trasmettere con cadenza settimanale i dati relativi a ciascun periodo di riferimento (fissato dal lunedì alla domenica).

In particolare, entro il quinto giorno lavorativo successivo al periodo di riferimento, deve essere compilato un *record* di testa ed un *record* di coda, dove segnalare gli estremi della fornitura ed i dati relativi al soggetto obbligato alla comunicazione, nonché un apposito *record* di dettaglio per ciascun punto vendita, per comunicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi, distinto per ciascuna giornata, compresi i giorni in cui non vi sono stati corrispettivi per mancanza di incassi o per chiusura del punto vendita (valore zero). Il *record* di dettaglio va compilato anche per quei punti vendita che non hanno le dimensioni previste dalla norma e che, pertanto, continuano ad avere l'obbligo di certificare i corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Unica eccezione alla periodicità settimanale (lunedì-domenica) dei dati trasmessi è stabilita per i corrispettivi incassati nel periodo infrasettimanale al termine di ciascun anno solare, che devono essere trasmessi separatamente. E così ad esempio:

- i corrispettivi di lunedì 31 dicembre 2007 vanno comunicati entro lunedì 7 gennaio 2008;

- i corrispettivi da martedì 1° gennaio a domenica 6 gennaio 2008 vanno comunicati entro venerdì 11 gennaio 2008.

La scelta vincola l'impresa per un intero periodo d'imposta e, se non revocata all'inizio del nuovo anno solare, si intende tacitamente rinnovata per il periodo successivo. Ciò si evince, peraltro, dal fatto che, se l'impresa vuole interrompere la trasmissione deve comunicare la propria scelta compilando i campi riservati ad accogliere i propri dati identificativi e quelli destinati alla "revoca" della procedura.

Se, infine, l'opzione di avvalersi della nuova procedura è effettuata nel corso dell'anno solare, l'impresa, entro il termine stabilito per la prima trasmissione, deve comunicare anche i dati relativi al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data in cui è operata la scelta.

3.3. Contenuto dell'invio

All'atto della trasmissione l'impresa deve comunicare

1) *i dati identificativi del soggetto obbligato:*

- partita IVA;
- denominazione;
- comune, provincia ed indirizzo della sede legale;
- dati anagrafici, se persona fisica;

2) *gli estremi della fornitura:*

- anno di riferimento;
- tipo di invio: [ordinario (0), adesione (1), revoca (2), sostituzione file (3)];
- periodo di riferimento;
- ventilazione dei corrispettivi: 0 = no, 1 = si (cfr. decreto ministeriale 24 febbraio 1973);

- numero dei punti vendita (con e senza requisiti dimensionali);

3) *i dati identificativi di ciascun punto vendita:*

- numero di repertorio Economico Amministrativo attribuito dalla Camera di Commercio;
- numero d'ordine attribuito alla sede dalla Camera di Commercio, nell'ambito del repertorio Economico Amministrativo;
- comune, provincia e indirizzo del punto vendita;
- possesso o meno dei requisiti dimensionali richiesti dalla norma;

4) *i dati relativi ai corrispettivi di ciascun punto vendita, distinti per ogni giorno del periodo di riferimento, anche per quelli in cui non ci sono incassi:*

- importo complessivo dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nella giornata – compresi quelli documentati con fattura - al lordo dell'imposta;
- importo complessivo dei soli corrispettivi documentati con fattura.

Come già chiarito in precedenza (punto 2.2.1), l'impresa ha, comunque, facoltà di rilasciare ai propri clienti titoli non fiscali emessi da misuratori di cassa. In tale evenienza, nel primo campo deve essere indicata la sommatoria dei corrispettivi documentati con titoli non fiscali e di quelli documentati con fattura, mentre nel secondo campo vanno esposti i soli corrispettivi documentati con fattura.

Si evidenzia, infine, che, per esigenze di completezza della comunicazione, deve essere trasmesso l'ammontare complessivo dei corrispettivi relativo alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi, imponibili, non

imponibili ed esenti, “*comprese quelle relative agli immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell’art. 17*” documentate con fattura (cfr. articolo 24, secondo comma, del dPR n. 633 del 1972).

3.4 Momento della trasmissione

La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui l’Agenzia delle entrate completa la procedura di ricezione del *file* con i dati stessi, ed è attestata con un’apposita ricevuta – contenuta in un *file* munito del codice di autenticazione per il servizio *Entratel* o del codice di riscontro per il servizio *Internet* - che l’Agenzia delle entrate rende disponibile, per via telematica, entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello di invio, salvo cause di forza maggiore (cfr. punto 3 del *provvedimento*).

Il *file* con i dati può essere scartato e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi, se si verifica una delle seguenti ipotesi:

- mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro (cfr. allegati tecnici al decreto 31 luglio 1998);
- codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell’invio dello stesso *file* avvenuto erroneamente più volte;
- *file* non elaborabile, in quanto non verificato con il *software* di controllo fornito dall’Agenzia delle entrate;
- mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario.

Al verificarsi di una delle ipotesi sopra elencate, l’Agenzia invia telematicamente la comunicazione di scarto, per permettere al soggetto che ha inoltrato il *file* di ritrasmetterlo correttamente entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione stessa.

Le istruzioni alla trasmissione prevedono, infine, la possibilità di effettuare la sostituzione di un *file* in precedenza inviato, previo annullamento

dello stesso, entro un mese dal termine di trasmissione dei dati da sostituire e purché il *file* si riferisca al medesimo periodo di riferimento.

4. DISCIPLINA SANZIONATORIA

Il comma 432 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 individua le sanzioni applicabili nell'ipotesi di violazione delle disposizioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese della grande distribuzione. In particolare, l'omessa o inesatta comunicazione dell'ammontare dei corrispettivi, entro i termini stabiliti dal *provvedimento*, è soggetta alle sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, 11, comma 5 e 12, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Le violazioni sono pertanto punite con:

- la sanzione amministrativa prevista nell'ipotesi di mancata emissione, od emissione con importi inferiori, di ricevute e scontrini fiscali, pari al 100 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato (articolo 6, comma 3);
- la sanzione amministrativa prevista per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori, da 1.032 euro a 4.131 euro (articolo 11, comma 5);
- la sanzione accessoria disposta per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori, costituita dalla sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi (articolo 12, comma 3).

Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.